

**RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA
CONVENZIONE N. 136/1971 SUL BENZENE.
Anno 2015**

In relazione all'applicazione della Convenzione in esame, nella legislazione nazionale e nella pratica, e con particolare riguardo all' articolato della stessa, in aggiornamento a quanto in precedenza rappresentato, si evidenzia quanto segue.

Premessa sul quadro normativo

Come comunicato nell'ultimo rapporto (2010), riportato in allegato (*All. 1*), la normativa nazionale di riferimento sul benzene è costituita dal **Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81** (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – T.U. - *All. 2*) e successive modifiche ed integrazioni, in particolare dal Titolo IX (*Sostanze pericolose*), Capo II (*All. 3*), recante disposizioni relative alla protezione da agenti cancerogeni e mutageni e dall'Allegato XLIII dello stesso Decreto, per gli aspetti concernenti il valore limite di esposizione al benzene.

Tuttavia, occorre segnalare che, alla luce del Regolamento (CE) n. **1907/2006** (Registration, Evaluation, Authorisation, Restriction of Chemicals¹ - REACH – *All. 5*) e successive modifiche e, a partire dal 1° giugno 2015, anche del Regolamento CE n. **1272/2008**, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling, Packaging - CLP- *All. 6*) sia delle sostanze che delle miscele, la valutazione del rischio chimico potrebbe subire delle modifiche per la rilevanza di nuove classi di pericolo e delle nuove informazioni disponibili sulle misure di gestione del rischio ricavabili soprattutto dalle Schede di dati di sicurezza - SDS estese (e-Safety Data Sheet)².

In particolare, per i lavoratori, esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute (provocanti malattie professionali) e per la sicurezza (provocanti infortuni), corrispondenti ai nuovi criteri di classificazione secondo il Regolamento CLP, potrebbero effettivamente mutare le attuali valutazioni del rischio chimico.

L'applicazione del Regolamento CLP è iniziato con le sostanze, che devono essere classificate ed etichettate secondo i nuovi criteri a partire dal 1° dicembre 2010. Fino a tale data il vecchio e il nuovo sistema erano entrambi applicabili, il "vecchio" obbligatoriamente e il "nuovo" in via facoltativa. Successivamente a questo periodo transitorio, le sostanze vengono obbligatoriamente classificate ed etichettate secondo la "nuova" normativa,

¹Regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

²Rappresentano il documento tecnico più significativo ai fini informativi sulle sostanze chimiche e loro miscele, in quanto contengono le informazioni necessarie sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l'ambiente necessarie per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze e miscele. Consentono:

1. al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso
2. agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.

mentre la fase transitoria è proseguita per le miscele fino al 1° giugno 2015, data in cui il sistema CLP è divenuto totalmente obbligatorio.

Allo stato attuale, questo può comportare delle criticità in quanto sostanze o miscele che non risultavano pericolose applicando i parametri di classificazione precedenti, potrebbero essere classificate pericolose in base ai criteri prescritti dal Regolamento CLP, diventando quindi “agenti chimici pericolosi”, o cambiando classe di pericolo.

E’ emersa di conseguenza la necessità di aggiornare la formazione e informazione per lavoratori, dirigenti, preposti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., relativamente ai nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele pericolose ed alle nuove misure di prevenzione e protezione da adottare che possono derivare dagli scenari di esposizione³, di mantenere aggiornate le SDS, quale strumento fondamentale di comunicazione del rischio, e di aggiornare il documento di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi ai sensi dell’art. 223, comma 1 D.Lgs. 81/08.

Tutto quanto sopra esposto è contenuto nella Lettera circolare del Ministero del Lavoro del 30/06/2011 prot. 15/VI/00148771 (All. 8), avente ad oggetto “*Prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration, Evaluation, Authorisation, Restriction of Chemicals REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche dell’Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza), nell’ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Capo I “Protezione da Agenti Chimici” e Capo II “Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni”).*

Si riportano di seguito le risposte ai singoli articoli della Convenzione, tenendo debitamente conto di quanto premesso in relazione all’entrata in vigore dei Regolamenti Comunitari sopracitati ed, in particolare del Regolamento n. 1272/2008 (CLP).

- Articolo 1

Ad integrazione di quanto riferito nel rapporto precedente, in merito al presente articolo, sulle misure di protezione per i lavoratori esposti al benzene, per le quali si rimanda alla normativa citata (Titolo IX, capo II, D.lgs n. 81/2008), occorre evidenziare quanto segue. Secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), il benzene, oggetto di restrizione in tutto lo spazio economico europeo (S.E.E.), è sostanza registrata come intermedio isolato in Condizioni Strettamente Controllate, presente nell’Allegato XVII (Voce n.5- Benzene), così

³ Uno scenario d’esposizione (All. 1 del REACH) è l’insieme delle condizioni che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l’importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l’esposizione delle persone e dell’ambiente. Tali insiemi di condizioni contengono una descrizione sia delle misure di gestione dei rischi sia delle condizioni operative che il fabbricante o l’importatore ha applicato o di cui raccomanda l’applicazione agli utilizzatori a valle.

come modificato dal Regolamento (CE) N. 552/2009 della Commissione del 22 giugno 2009, che riporta:

No. di registro REACH : 01-2119447106-44

CAS n. 71-43-2

EINECS n. 200-753-785.

In tale Allegato è previsto il divieto d'immissione in commercio di sostanze e preparati contenenti benzene in concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso.

A tale divieto fa eccezione il benzene utilizzato in carburanti e le sostanze e le miscele destinate ad essere utilizzati in processi industriali che non consentono l'emissione di benzene in quantità superiori alle norme vigenti. Nell'ordinamento nazionale tale limite è contenuto nell'Allegato XLIII, riportato successivamente.

Questa sostanza è manipolata in Condizioni Strettamente Controllate, come previsto dal Regolamento REACH, Articolo 17(3), in materia di intermedi isolati in sito.

Nel caso in cui la sostanza sia trasferita verso altri siti per successive lavorazioni, essa deve essere manipolata presso tali siti conformemente a quanto stabilito dalle Condizioni Strettamente Controllate previste dalla normativa REACH, Articolo 18(4).

Presso ogni stabilimento di produzione è disponibile la documentazione di supporto relativa alla manipolazione in sicurezza, compresi i criteri di selezione dei controlli ingegneristici, amministrativi e dei dispositivi di protezione individuale, in accordo con un sistema di gestione basato sui rischi. Una conferma scritta relativa all'applicazione delle Condizioni Strettamente Controllate è stata ricevuta da ogni distributore e utilizzatore a valle dell'intermedio oggetto di registrazione.

Il datore di lavoro provvede, inoltre, affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti benzene siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al regolamento CLP, come indicato in premessa, a partire dal 1° dicembre 2010, e per le miscele contenenti benzene dal 1° giugno 2015.

- *Articolo 2*

In ordine all'articolo in esame, come già evidenziato in precedenza, si fa presente che le limitazioni all'uso del benzene e ai prodotti che lo contengono hanno determinato la necessità di utilizzare agenti chimici sostitutivi del benzene (altresì detto benzolo) che risultino innocui o meno nocivi.

La norma che nello specifico, dispone è l'articolo **235** (sostituzione e riduzione) di cui al Titolo IX, Capo II, D.lgs n. 81/2008 (*All.3*), in base al quale:

“Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. *Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.*

3. *Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'ALLEGATO XLIII". (Riportato in riferimento al successivo art. 4).*

Inoltre, conformemente al paragrafo 2 dell'art. 2 della Conv. in esame, nell'ordinamento nazionale il predetto divieto all'uso del benzene e di sostanze e preparati contenenti benzene non si applica, ai sensi del Decreto Ministeriale 10 dicembre 1996, n. 707:

ai carburanti; alle sostanze e ai preparati adoperati in processi industriali che non permettono l'emissione di benzene in quantità superiori alle prescrizioni delle norme vigenti; alle sostanze e preparati usati per fini di ricerca, di sviluppo e di analisi; ai residui oggetto del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e smi.

Uguualmente, anche in tali casi, vengono adottate tutte le misure di prevenzione e protezione di cui al sopra citato Titolo IX, Capo II del D.gs n. 81/2008 ed in particolare al rispetto del valore limite di esposizione professionale disposto nell'allegato XLIII.

Tuttavia, occorre segnalare, in base a quanto esposto in premessa, la classificazione degli agenti chimici sostituivi e l'opportunità del loro utilizzo dovranno essere riesaminate alla luce della nuova normativa REACH e CLP.

- Articolo 3

Come specificato nel precedente rapporto, non esistono deroghe temporanee in riferimento alle disposizioni richiamate nel presente articolo.

- Articolo 4

Ai sensi della legge 245/63 prima e del DM 10 dicembre 1996 n. 707 successivamente, in Italia è vietato l'uso del benzene e di sostanze e preparati contenenti benzene in concentrazione pari o superiore allo 0,1 della massa, tranne nei casi indicati con riferimento all'art. 2.

In base al già citato art. 235 (commi 2 e 3), il datore di lavoro, se risulta impossibile sostituire tecnicamente l'agente cancerogeno o mutageno, deve far in modo che la produzione o l'utilizzazione di tale agente si svolga in un sistema chiuso, sempreché le condizioni lo rendano tecnicamente possibile. Altrimenti, in mancanza di ciò, il datore di lavoro deve provvedere affinché sia ridotto al minimo possibile il livello di esposizione dei lavoratori, che, in ogni caso, non deve superare il limite stabilito nell'*Allegato XLIII* recante i *Valori limite di esposizione professionale*, che così vengono espressi:

Nome agente	EINECS (¹)	CAS (²)	Valore limite di esposizione professionale		Osservazioni	Misure transitorie
			mg/m ³ (³)	ppm (⁴)		
Benzene	200-753-7	71-43-2	3,25 (⁵)	1 (⁵)	Pelle (⁶)	Sino al 31 dicembre 2001 il valore limite è di 3 ppm (=9,75 mg/m ³)

(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (*European Inventory of Existing Chemical Substances*).

(2) CAS: Numero *Chemical Abstract Service*.

(3) mg/m³ = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).

(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m³).

(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.

(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.

- Articolo 5

Come riportato nel precedente rapporto, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, occorre far riferimento all'art. **237** - *Misure tecniche, organizzative, procedurali* - (Vedi All.3, Tit. IX, Capo II) del D.lgs n. 81/2008, nonché all'art. **238** (*Misure tecniche*), che prescrivono determinati obblighi a carico del datore di lavoro, a tutela dei lavoratori esposti al benzene.

Tuttavia, alla luce delle considerazioni riportate in premessa, occorre evidenziare che alcuni dei predetti obblighi vanno rilette tenendo presente, come sopra riportato, la nuova disciplina dettata dai regolamenti comunitari (REACH e CLP), andata a regime a partire dal 1° giugno 2015, destinata ad avere un impatto sui processi collegati alla valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi cancerogeni e mutageni, ai sensi degli artt. 223 comma 1 e 236, Tit. IX, Capo II, D.lgs n. 81/2008 (V. All.3), nei casi in cui le informazioni inerenti alle proprietà delle sostanze pericolose, cancerogene e mutagene siano state modificate o aggiornate dalle nuove norme. La valutazione del rischio è da considerarsi ancora valida nei casi di non variazione della classificazione di pericolo degli agenti in esame ed in assenza di variazioni delle condizioni operative di lavoro.

La necessità di aggiornamento della valutazione del rischio può sicuramente nascere dall'avvenuto riscontro di:

- nuovi pericoli (ad es. nel caso di variazione di classificazione di sostanze a seguito di revisioni delle stesse);
- scenari di esposizione previsti nella eSDS diversi dalle modalità di impiego degli agenti chimici presenti nelle condizioni operative di lavoro in essere che rendano, quindi, indispensabili interventi e, se necessario, modifiche, sulle modalità operative e gestionali.

Anche in relazione agli obblighi di formazione e informazione previsti, nello specifico, dall'art. 239 (Informazione e formazione) del T.U. 81, si pone la necessità, da parte del datore di lavoro, di aggiornarli per lavoratori, dirigenti, preposti e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), relativamente ai nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose ed alle nuove misure di prevenzione e protezione eventualmente da adottare.

I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni dovevano essere conformi a quanto disposto dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n.65, abrogati a partire dal 1° giugno 2015. Tali disposizioni normative che definivano la pericolosità degli agenti chimici, sono state sostituite *in toto* dal Regolamento CLP. A tale proposito, si veda quanto riportato in premessa.

- **Articolo 6**

In ordine al presente articolo, nel far nuovamente riferimento al più volte citato art. 235, si rimanda a quanto rappresentato in ordine all'art. 2 e per quanto attiene ai valori limite di esposizione professionale al benzene, si rimanda alla parte relativa all'art. 4 di cui al presente rapporto.

Inoltre, in base al punto d) del primo comma dell'articolo 237 dello stesso Decreto, il datore di lavoro *“provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'Allegato XLI del presente decreto legislativo”*.

Si ritiene, dunque, opportuno riportare il precitato Allegato.

Allegato XLI

UNI EN 481:1994	Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse.
UNI EN 482:1998	Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici.
UNI EN 689 1997	Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione.
UNI EN 838 1998	Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1076:1999	Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1231 1999	Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1232: 1999	Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di agenti chimici. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1540:2001	Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia.
UNI EN 12919:2001	Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.

- Articolo 7

Anche in relazione a tale articolo, occorre fa riferimento all'art. 235 (Sostituzione e riduzione) Titolo IX del D.lgs n. 81/2008, in ordine al quale si richiama quanto esposto in merito agli articoli 2 e 4 del presente rapporto.

- Articolo 8

In merito al presente articolo, si conferma quanto riferito nel precedente rapporto in cui sono state riportate le relative disposizioni, attuative dell'articolo 8, contenute nel Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, Capo II, D.Lgs. n. 81/2008, artt. 74 a 79 (V. All. 4).

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo in esame sono attuati dagli artt. **240** (*Esposizione non prevedibile*) e **241** (*Operazioni lavorative particolari*).

Dispone l'art. 240:

"1. Qualora si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.

2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.

3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro".

Ai sensi dell'art. 241:

"Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:

a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;

b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.

2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare".

- Articolo 9

Si conferma quanto esposto nel precedente rapporto (cui si rimanda), in cui sono stati, specificamente, richiamati, per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 9, le seguenti norme del D.lgs n. 81/2008, a cui si rimanda:

- art. 25 - Obblighi del medico competente;
- art. 41 - Sorveglianza sanitaria;
- art. 242 Sez. III - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche.

Occorre ribadire, tuttavia, che, alla luce dell'entrata in vigore dei criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele secondo il Regolamento CLP, si ritiene siano da sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali la valutazione dell'esposizione, ai sensi dell'art. 236 del D.lgs n. 81/2008, abbia evidenziato un rischio per la salute riguardante quegli agenti che rispondono ai criteri di classificazione per le sostanze e le miscele cancerogene e/o mutagene di categoria 1° e 1B (CLP).

- Articolo 10

Anche con riguardo a tale articolo occorre fare riferimento al precitato art. 25 del D.lgs 81, confermando quanto riportato nel rapporto precedente, nonché agli articoli 38 e 39 dello stesso Decreto.

L'art. 38 determina i titoli ed i requisiti che deve possedere il medico competente, mentre l'art. 39 disciplina lo svolgimento della relativa attività, precisando al comma 2 che il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

- a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;*
- b) libero professionista;*
- c) dipendente del datore di lavoro.*

Al comma 5 dello stesso articolo è espressamente specificato che *i medici specialisti che eventualmente collaborano con il medico competente, sono scelti in accordo con il datore di lavoro, il quale ne sostiene gli oneri.*

Pertanto, nessuna spesa per le visite mediche viene sostenuta dai lavoratori.

- Articolo 11

Si conferma quanto esposto nel precedente rapporto, in merito alla tutela dei giovani sul lavoro, disciplinata dal Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345, recante norme di attuazione della Direttiva 94/33/CE.

L'art. 7, comma 1 del D.lgs n. 345, stabilisce espressamente il divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori indicati nell'Allegato I del Decreto stesso, nel quale sono inclusi lavori che espongono ad agenti fisici, biologici e chimici, rispetto a cui, occorre tener presente, i nuovi criteri di classificazione del Regolamento CLP.

A tale riguardo, si comunica che è in fase di recepimento nell'ordinamento nazionale, la Direttiva 2014/27/UE che modifica, oltre una serie di disposizioni, anche il precitato Allegato I del d.lgs 345/1999, allo scopo di conformarlo al Regolamento n. 1272/2008.

Per quanto riguarda la tutela della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e di allattamento si rinvia a quanto rappresentato nella risposta all'osservazione formulata dalla Commissione di esperti, fornita congiuntamente al rapporto 2010.

- Articolo 12

Nel rapporto precedente si è indicata, come disposizione attuativa dell'art. 12 della Convenzione, il comma 4 dell'art. 239 T.U. 81/2008, in base al quale *"il datore di lavoro provvede affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile..."*.

Allo stato attuale, fermo restando il precitato obbligo, con la nuova normativa comunitaria applicata in via obbligatoria, si pone la necessità di riconsiderare la classificazione delle sostanze alla luce del REACH e del nuovo sistema di etichettatura introdotto dal Regolamento CLP, come evidenziato in premessa.

- Articolo 13

In relazione a tale articolo si conferma quanto riferito nel rapporto precedente, in cui si richiama l'art. 239 del D.lgs n. 81/2008 (già rappresentato in merito all'art. 5 del rapporto), rubricato "Informazione e formazione", il quale prescrive l'obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, nonché un'adeguata formazione, in particolare, per quanto riguarda:

- a) *gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;*
- b) *le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;*
- c) *le misure igieniche da osservare;*

d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;

e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. Sia l'informazione che la formazione vengono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

Tuttavia, anche in tal caso, si ribadisce la necessità da parte del datore di lavoro, di aggiornare il predetto obbligo di informazione e formazione dei lavoratori per la sicurezza, relativamente ai nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose, alla segnaletica di pericolo a norma di REACH e CLP ed alle nuove misure di prevenzione e protezione eventualmente da adottare.

- Articolo 14

Ad integrazione di quanto riportato nel precedente rapporto, si comunica che l'attività di vigilanza mirata al rispetto della normativa nazionale citata, attuativa delle disposizioni della Convenzione in esame, viene svolta principalmente dal personale ispettivo delle Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL - Regioni), con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, in collaborazione con i laboratori di controllo delle Agenzie Regionali Protezione Ambiente (ARPA), o dei laboratori di sanità pubblica.

Come noto, nell'ordinamento nazionale, le competenze sul controllo nei luoghi di lavoro sono ripartite tra vari organi di vigilanza (in alcuni casi sovrapponibili), delle AUSL, delle Direzioni Territoriali del Lavoro (ex DPL – Ispettorato del Lavoro), dell'ISPESL, dell'INPS, ecc.

Tale assetto della materia è stato ribadito dall'art. 13 del D.lgs n. 81/2008 (vedi), in base al quale *“la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall'azienda sanitaria competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.....ecc.*

Riguardo, in particolare, all'attività di ispezione svolta dalle AUSL (U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro - PISLL), si opera secondo una pianificazione nazionale, riprodotta a livello di ogni singola Regione, sulla base delle priorità di salute, presenti nei territori di competenza o sulla base di esposti dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di organizzazioni sindacali, ecc.

L'attività di controllo e vigilanza prevede l'effettuazione di sopralluoghi ispettivi al fine di:

- individuare ed accertare la presenza di fattori di rischio per la salute dei lavoratori;*
- di verificare l'adozione delle cautele necessarie e di promuovere, in caso di carenze in tema di igiene e sicurezza del lavoro, l'attuazione di misure di prevenzione e protezione in modo da eliminare o ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali;*
- in caso di infortuni e malattie professionali, individuare le cause e determinare eventuali responsabilità.*

La predetta attività si esegue, operativamente, pertanto, attraverso l'accesso del personale ispettivo, negli impianti e nei locali di lavoro, effettuando *i controlli a vista su macchine e attrezzature, rilievi fotografici, misure ambientali istantanee* (agenti chimici), *controlli sui dispositivi di protezione individuale (DPI) e sul loro uso da parte di lavoratori, verifiche sulla segnaletica di sicurezza, sull'igienicità e salubrità dei luoghi di lavoro* e in genere su quanto previsto dalla normativa e nel caso di specie, dal Titolo IX, Capo II e dal Titolo III, Capo II, T.U. 81/2008.

Per poter accedere ai luoghi di lavoro e compiere le attività di cui sopra è stato esteso all'ispettore ASL il potere di accesso attribuito agli ispettori del lavoro, ai sensi dell'art. 8, comma 2⁴, D.P.R. n. 520/1955, che costituisce la modalità attraverso cui si esplica la funzione amministrativa di vigilanza sull'attuazione delle leggi in materia di salute e sicurezza.

Se non vengono rilevate violazioni, né di natura penale, né amministrativa e non sono necessarie disposizioni per il miglioramento della salute e sicurezza, il controllo si chiude.

Se invece, all'esito delle ispezioni vengono riscontrate violazioni alla normativa sulla sicurezza, il personale ispettivo ha l'obbligo, stabilito da norme penali, di applicare le relative sanzioni previste per le diverse fattispecie di infrazione, prescrivendo al datore di lavoro il ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità, indicando i tempi e i modi per la regolarizzazione delle violazioni commesse.

Per quanto riguarda quelle attuative della Convenzione n.136, sono riportate a piè di ogni disposizione del Capo II in esame (*All.3*), in particolare, con riguardo agli articoli da 235 a 243 (Sez. III – Sorveglianza sanitaria), cui si rimanda.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.

CF

⁴ "Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge".

ALLEGATI

- 1. Rapporto del Governo italiano sulla Convenzione n. 136 – Anno 2010;**
- 2. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro- Edizione aggiornata Dicembre 2014;**
- 3. Titolo IX, Capo II, Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;**
- 4. Titolo III, Capo II (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale), D.lgs n. 81/2008;**
- 5. Regolamento (CE) n. 1907/2006 – Registration Evaluation Authorisation, Restriction of Chemicals - REACH;**
- 6. Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Classification Labelling Packaging - CLP;**
- 7. Regolamento (UE) n. 453/2010, recante modifiche dell'Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche;**
- 8. Lettera circolare del 30/06/2011, prot. 15/VI/00148771 – Ministero del Lavoro;**
- 9. Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali cui è stato inviato il presente rapporto.**